

STATUTO DELLA SEZIONE DI BOLOGNA DEL C.N.G.E.I.

“CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI”

TITOLO I — Denominazione, scopi e mezzi dell’Associazione

Art.1 — Denominazione, Sede , Affiliazione, Simboli

L’associazione denominata “Sezione di Bologna del C.N.G.E.I. - Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani”, ha la propria sede legale in Bologna , Via Mirasole 31.

La Associazione ha una struttura democratica.

Essa è affiliata al C.N.G.E.I. ed è quindi impegnata a rispettarne lo Statuto ed i Regolamenti.

La Associazione è tenuta a versare al C.N.G.E.I. una quota di affiliazione, nell’entità e nei termini stabiliti dal Consiglio Nazionale.

La Associazione nell’esercizio delle proprie attività adotta le bandiere, guidoni, uniformi e distintivi le cui dimensioni, forme e logotipi ed uso sono definiti dai Regolamenti approvati dall’Ente affiliante.

Nei prossimi articoli sarà fatto riferimento all’Associazione con il termine “Sezione”

Art.2 — Scopi

La Sezione non ha fini di lucro e persegue gli stessi scopi del C.N.G.E.I. ed in particolare:

- curare l’educazione sociale, civica, morale, culturale, spirituale e fisica della gioventù, senza distinzione alcuna di sesso, etnia, religione, condizione sociale e fisica, con particolare riguardo allo sviluppo dello spirito di iniziativa e di risorsa, dell’autodisciplina, del sentimento dell’onore e della dignità personale nonché del senso della responsabilità e della solidarietà umana e dell’amore verso la natura.
- sensibilizzare gli adulti agli ideali dello scoutismo affinché collaborino allo sviluppo del C.N.G.E.I. e del movimento scout.

La Sezione ha inoltre lo scopo di:

- promuovere la cultura del servizio, del volontariato, e l’adesione alle attività di solidarietà.

La Sezione indirizza i giovani al rispetto e all’osservanza della propria fede. La formazione spirituale viene curata dai Capi durante il normale svolgimento delle attività, senza alcuna caratterizzazione confessionale.

La Sezione si prefigge inoltre lo scopo di diffondere il Movimento Scout nel Territorio attraverso l’apertura di nuovi Gruppi di soci giovani.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Sezione applica il metodo educativo scout come delineato dal fondatore Robert Baden Powell ed interpretato dal C.N.G.E.I. le cui delibere, direttive e raccomandazioni è tenuta a rispettare e porre in attuazione.

Art.3 — Mezzi finanziari

La Sezione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà disporre delle seguenti risorse finanziarie:

- a) contribuzioni di origine pubblica e/o privata
- b) proventi derivanti dai propri beni patrimoniali
- c) quote di tesseramento e contributi degli associati e loro familiari
- d) sottoscrizioni straordinarie per lo svolgimento di specifiche attività

e) contributi supplementari derivanti dalla cessione effettuata ai soci di libri e riviste, materiali di propaganda, materiale tecnico necessario all'esercizio dell'attività scout, cessione di materiale e contributi vari

f) donazioni e lasciti testamentari

g) rimborsi derivanti da convenzioni

h) entrate derivanti da attività marginali, finalizzate all'autofinanziamento

Le risorse elencate potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per il conseguimento degli scopi indicati nel presente Statuto.

TITOLO II — I soci

Art. 4 — Adesione alla Sezione

La Sezione è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri. L'ammissione dell'aspirante socio è subordinata all'accettazione della relativa domanda da parte del Comitato di Sezione.

Il rifiuto dell'iscrizione deve essere motivato.

Non possono essere iscritti alla Sezione:

a) i soci di altre Organizzazioni Scout o che si qualificano tali, operanti nel territorio nazionale, riconosciute o no dalle Federazioni;

b) coloro che a parere insindacabile del Comitato di Sezione, possono portare turbamento nell'armonia della Sezione o arrecare pregiudizio

c) coloro che si rifiutano di dichiarare espressamente di non svolgere attività contrarie al presente Statuto e allo Statuto e ai Regolamenti del C.N.G.E.I.

d) coloro che sono stati espulsi dal C.N.G.E.I.

Il procedimento di adesione alla Sezione si svolge secondo le disposizioni del Regolamento del C.N.G.E.I.

L'adesione ha durata annuale e viene rinnovata ad ogni scadenza mediante il versamento della quota associativa stabilita dall'Assemblea

L'adesione alla Sezione comporta l'automatica iscrizione del socio al C.N.G.E.I. che deve avvenire, versando la quota associativa singola per ogni socio, a cura dei competenti Organi di Sezione, nei tempi e nei modi stabiliti dai Regolamenti dell'Ente affiliante e dalle direttive degli Organi dello stesso.

I soci si dividono in:

a. soci giovani, destinatari dell'attività educativa

b. soci adulti

Sono soci adulti quelli che hanno raggiunto l'età prevista come soglia conclusiva del percorso educativo secondo il regolamento del C.N.G.E.I.

Art. 5 — Diritti e doveri del socio

La Sezione fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti, i quali hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute in relazione al ruolo svolto nella Sezione.

A tutti i soci viene garantito il diritto di partecipare alle attività della Sezione e di determinarne le scelte nei limiti e con le modalità indicate nel presente Statuto e di avere una copertura assicurativa di base stipulata e garantita dal C.N.G.E.I.

Solo i soci adulti possono ricoprire cariche e funzioni nella Sezione.

I revisori dei conti non possono ricoprire altri incarichi nella Sezione.

Il socio ha, nei confronti della Sezione, i seguenti obblighi:

- a) versare la quota annua di iscrizione alla Sezione, fissata dall'Assemblea di Sezione
- b) rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Sezione e del C.N.G.E.I.
- c) svolgere azione di diffusione dello scautismo C.N.G.E.I.
- d) collaborare al buon funzionamento della Sezione
- e) non avvalersi della propria qualifica di socio per propaganda elettorale o partitica a qualsiasi livello

Art. 6 — Dimissioni del socio

Il socio può in qualsiasi momento presentare le proprie dimissioni che devono essere formalizzate per iscritto ed indirizzate al Presidente di Sezione.

Le dimissioni del socio diventano operative dalla data di ricevimento e non necessitano di accettazione.

Il socio dimissionario non ha il diritto al rimborso della quota associativa.

Art. 7 — Provvedimenti disciplinari

Il Presidente, il Commissario ed il Comitato di Sezione possono infliggere nei confronti di un socio i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione
- b) deplorazione

TITOLO III — Struttura della Sezione

Art 8 — Organi

Sono Organi della Sezione: l'Assemblea di Sezione; il Presidente di Sezione; il Commissario di Sezione; il Comitato di Sezione; il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche, gli incarichi e funzioni negli Organi della Sezione sono svolti a titolo gratuito.

Le sedute del Comitato di Sezione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei loro componenti in carica. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Tutti gli Organi elettivi rimangono in carica per un triennio. Tale ciclo triennale viene determinato contando gli anni a partire dalla data della Assemblea Straordinaria del C.N.G.E.I. nel 1976 (articolo 36 statuto).

Gli Organi elettivi della Sezione decadono in tutti i casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento del C.N.G.E.I.

Qualora il Comitato di Sezione o il Collegio dei Revisori dei Conti divenga incompleto nel corso del triennio, si provvede al suo reintegro alla prima Assemblea, eventualmente appositamente convocata.

Gli eletti restano in carica fino al termine del triennio.

Art 9 — L'Assemblea di Sezione

L'Assemblea di Sezione è l'organo decisionale della Sezione.

Essa è composta da tutti i soci regolarmente iscritti, delibera con il solo voto dei soci maggiorenni che siano stati iscritti nel precedente anno scout ed è valida quando è presente la maggioranza assoluta di questi ultimi.

I soci che hanno diritto al voto possono farsi rappresentare delegando un altro socio maggiorenne della Sezione. Ogni socio partecipante all'Assemblea di Sezione non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea:

a) elegge il Presidente di Sezione, il Commissario di Sezione, il Comitato di Sezione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

b) delibera:

- sulla relazione annuale e sul bilancio consuntivo
- sul programma annuale di attività e sul bilancio preventivo collegato
- su ogni altra questione di interesse generale sollevata dai soci o ad essa rimessa dagli Organi di Sezione

c) elegge i delegati all'Assemblea Nazionale del C.N.G.E.I. ed i delegati supplenti.

d) determina la quota annuale di iscrizione alla Sezione sia per i Soci Adulti che per i Soci Giovani

e) approva il Regolamento di funzionamento della Sezione e/o le sue modifiche e lo trasmette al Consiglio Nazionale del C.N.G.E.I.

f) approva il Progetto di Sezione ed i suoi aggiornamenti.

L'Assemblea svolge inoltre le ulteriori funzioni previste dallo Statuto, dal Regolamento del C.N.G.E.I. e dal Regolamento della Sezione.

L'Assemblea di Sezione è convocata in sessione ordinaria ogni anno, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Nazionale con lettera del Presidente di Sezione inviata almeno quindici giorni prima e contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente di Sezione anche su richiesta del Comitato di Sezione o di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Trascorsi due mesi dalla richiesta, in caso di inadempienza del Presidente, l'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata dai richiedenti.

Art. 10 — Il Presidente di Sezione

Il Presidente di Sezione è il legale rappresentante della Sezione.

Il Presidente di Sezione:

a) convoca l'Assemblea di Sezione

b) convoca e presiede il Comitato di Sezione

c) nomina, su proposta del Commissario di Sezione e su designazione del Comitato di Sezione, i Capi Gruppo e, se necessario, il Vice Commissario di Sezione e gli eventuali responsabili di settori specifici previsti dal Progetto di Sezione approvato dall'Assemblea.

Nomina inoltre su designazione del Comitato di Sezione, il Tesoriere.

d) nomina il Coordinatore Senior, su designazione della maggioranza dei Senior, in accordo con il Commissario di Sezione e sentito il Comitato di Sezione;

e) instaura e mantiene i rapporti con le autorità e con gli enti locali

f) ha la firma su tutti gli atti esterni

g) propone al Presidente del C.N.G.E.I., sentito il Comitato di Sezione, la concessione delle distinzioni di benemerita, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servizi resi al C.N.G.E.I.

h) controlla e vigila su tutti gli Organi della Sezione

Il Presidente svolge inoltre le ulteriori funzioni previste dal Regolamento del C.N.G.E.I. e dal Regolamento di Sezione. Il Presidente può delegare le sue funzioni o alcune di esse ad un componente del Comitato.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente, viene sostituito nelle sue funzioni, non delegate, dal Commissario di Sezione.

Il Presidente risponde del proprio operato all'Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 11 — Il Commissario di Sezione

Il Commissario di Sezione è il responsabile della corretta applicazione del Metodo Scout e il custode delle tradizioni della Sezione.

I compiti del Commissario di Sezione sono specificati dal Regolamento del C.N.G.E.I. e dal Regolamento di Sezione.

In particolare :

- a) ha la direzione tecnica e disciplinare della Sezione,
- b) sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento,
- c) cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organismi collegiali e del Comitato di Sezione,
- d) propone al Comitato di Sezione, per la designazione, il Coordinatore Senior, i Capigruppo e, se necessario, il Vice Commissario di Sezione.

Nomina inoltre, su proposta dei Capi Gruppo, i Capi e i Vice Capi Unità.

Il Commissario risponde del proprio operato all'Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 12 — Il Comitato di Sezione

Il Comitato di Sezione è l'organo che attua le decisioni assembleari.

Esso è composto dal Presidente di Sezione, dal Commissario di Sezione e da sette membri eletti dall'Assemblea.

Alle riunioni del Comitato di Sezione hanno diritto di assistere i Revisori dei Conti e, se nominato, il Vice Commissario di Sezione.

Il Presidente può invitare quanti sono interessati a questioni specifiche previste nell'ordine del giorno.

Il Comitato di Sezione amministra e coordina tutte le attività della Sezione.

A tal fine:

- a) designa il Tesoriere scegliendolo tra i consiglieri
- b) su proposta del Commissario di Sezione designa al Presidente per la nomina il Coordinatore Senior e i Capi Gruppo
- c) esamina ed approva le domande di ammissione dei soci ed eventualmente delega i Capi Gruppo all'accoglimento di quelle dei soci giovani
- d) stabilisce i termini per il rinnovo delle iscrizioni, in armonia con quanto disposto dal Consiglio Nazionale del C.N.G.E.I.
- e) mantiene aggiornato il libro dei Soci
- f) predisporre la relazione e il bilancio da sottoporre all'Assemblea; predisporre inoltre il programma di attività e il bilancio preventivo ad esso collegato da sottoporre all'Assemblea
- g) redige il Progetto di Sezione e le sue modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- h) decide l'Ordine del Giorno dell'Assemblea di Sezione
- i) può predisporre un Regolamento di Sezione
- l) cura l'invio in Sede Centrale, e per conoscenza al Commissario Regionale, dei: verbali delle Assemblee relativi all'avvenuta presentazione delle relazioni, dei programmi e dei bilanci consuntivo e preventivo e l'esito del voto sugli stessi, i rinnovi delle cariche e i nomi dei delegati all'Assemblea Nazionale .
- m) cura l'invio al Commissario Regionale del Progetto di Sezione e le sue modifiche

Art. 13 — Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione è eletto dall'Assemblea di Sezione.

Esso è composto da tre membri effettivi che eleggono, al loro interno, il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica fino alla sua naturale scadenza anche nel caso che, per qualche motivo, venga a decadere l'intero Comitato di Sezione.

I Revisori dei Conti, nello svolgimento del proprio mandato, sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita funzioni di controllo amministrativo e sull'applicazione corretta di leggi, Statuto e Regolamenti dell'amministrazione finanziaria della Sezione.

Esso in particolare controlla se i mezzi finanziari sono stati erogati per gli scopi statutari della Sezione e vigila sull'andamento delle operazioni di tesoreria con verifiche periodiche.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve esprimere un proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi della Sezione e sulla sua amministrazione finanziaria, mediante relazione scritta da presentare all'Assemblea contestualmente alla presentazione dei bilanci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è chiamato a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione della Sezione in caso di decadenza del Comitato di Sezione.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito della Sezione ad eccezione di quello di delegato della Sezione all'Assemblea Nazionale

Art. 13 bis — Esercizio finanziario e rendiconto economico-finanziario¹

L'esercizio finanziario va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo ed è definito "Anno Scout".

Il bilancio consuntivo non deve chiudere in passivo. Gli amministratori della Sezione sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a chiudere il bilancio in pareggio e a gestire le spese entro il bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale-finanziaria e il bilancio preventivo di Sezione sono predisposti dal Comitato di Sezione che li sottopone annualmente all'approvazione dell'Assemblea di Sezione previo parere obbligatorio del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 — Modifiche statutarie

L'Assemblea di Sezione può proporre modifiche al presente Statuto: esse devono essere inoltrate al Consiglio Nazionale per il parere obbligatorio. A seguito di detto parere, le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria di Sezione con delibera a maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

L'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria deve essere comunicato a tutti gli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data fissata per la seduta. Esso deve riportare chiara e dettagliata indicazione delle modifiche proposte.

Il parere del Consiglio Nazionale deve essere comunicato integralmente all'Assemblea Straordinaria subito dopo l'illustrazione delle modifiche e comunque prima dell'apertura del dibattito.

Art. 15 — Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento della Sezione può avvenire per:

- delibera dell'Assemblea di Sezione, appositamente convocata, con la maggioranza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto,
-

- revoca dell'affiliazione, per il venir meno dei requisiti previsti dal C.N.G.E.I. per essere affiliati come Sezione.

In caso di scioglimento, esaurita la liquidazione, il patrimonio della Sezione andrà devoluto al C.N.G.E.I., o ad altra Sezione affiliata al C.N.G.E.I. o ad altra/e associazione/i senza fini di lucro con personalità giuridica avente/i scopi istituzionali simili.

Il Presidente in carica è tenuto alla convocazione dell'Assemblea per adempiere agli obblighi previsti dal secondo capoverso di questo articolo.

Art. 16 Rinuncia dell'affiliazione al C.N.G.E.I.

La rinuncia dell'affiliazione della Sezione al C.N.G.E.I. deve essere approvata dall'Assemblea di Sezione, appositamente convocata, con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli iscritti aventi diritto al voto.

La richiesta dell'Assemblea Straordinaria per la rinuncia dell'affiliazione al C.N.G.E.I. deve essere presentata per iscritto e firmata da almeno la metà degli iscritti aventi diritto al voto.

L'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria riguardante la rinuncia dell'affiliazione al C.N.G.E.I. deve essere comunicato a tutti gli iscritti aventi diritto al voto e al Consiglio Nazionale del C.N.G.E.I. almeno trenta giorni prima della data fissata per la seduta.

L'Assemblea dovrà, nella stessa seduta, modificare la propria denominazione eliminando anche dal presente Statuto ogni riferimento al C.N.G.E.I. e dovrà adottare nuovi marchi, simboli, uniformi, insegne, distintivi e quant'altro identifichi il C.N.G.E.I., risultandole inibiti l'uso di quelli.

Nel caso in cui i soci contrari alla rinuncia manifestino la volontà di costituire una nuova Sezione affiliata al C.N.G.E.I. o di voler confluire in altra Sezione affiliata al C.N.G.E.I., il patrimonio della Sezione andrà ripartito in modo tale che a ciascuna delle due parti ne venga attribuita una quota il cui valore sia proporzionale alla consistenza numerica dei rispettivi soci con diritto di voto.

La parte spettante ai soci contrari alla rinuncia verrà determinata in sede di Assemblea Straordinaria ed andrà consegnata, con vincolo di utilizzo a favore di detti soci, ai responsabili della Sezione cui detti soci confluiranno.